

Testo a fronte tra la l. 468/1978, il ddl A.S. 1548 presentato nella XIV legislatura dal Senatore Morando e altri e la proposta di Astrid

Legge 468 come modificata dal DL 194/02	AS 1548 Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica Morando e altri (Presentato nella XIV legislatura)	Ipotesi di traduzione normativa del documento di osservazioni e proposte Astrid
TITOLO I	TITOLO I	
Art. 1-bis. Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere: a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni ; b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresì, trasmessi alle regioni; c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento.	Art. 1.(<i>Modifiche al Titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 468 – Bilancio di previsione dello Stato</i>) a) all’articolo 1-bis comma 1, lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;	Art. 1-bis. Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere: a) entro il 31 maggio il Documento di programmazione economico finanziaria; b) entro il 31 maggio i disegni di legge di approvazione del rendiconto relativo al precedente esercizio e del bilancio di assestamento per l’esercizio in corso; b bis) entro il 30 giugno il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente; b ter) entro il 20 ottobre il disegno di legge finanziaria, le relazione previsionale e programmatica, il disegno di legge per la introduzione nel bilancio a legislazione vigente delle variazioni apportate con la legge finanziaria; c) entro il 30 giugno i disegni di legge collegati la cui approvazione sia essenziale per la determinazione dei saldi previsti dal DPEF e dalla legge finanziaria; c bis) entro il 20 ottobre gli altri disegni di legge collegati indicati nel DPEF come approvato dal Parlamento. 2. I disegni di legge e i documenti di cui al comma precedente sono, altresì, trasmessi alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al CNEL. La Conferenza unificata e il CNEL esprimono il loro parere entro 20 giorni dalla ricezione dei medesimi documenti.

		<u>2 bis) I regolamenti parlamentari prevedono tempi e modalità per la votazione di ciascuno dei documenti di cui al precedente comma 1, ed in particolare prevedono che ciascuna Camera non possa affrontare l'esame dei disegni di legge di cui alle lettere b bis) e b ter) prima dell'approvazione dei disegni di legge di cui alla lettera b).</u>
2. Bilancio annuale di previsione. 1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. 2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero. 3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.		<u>Delega legislativa (relativa anche agli articoli da 4 a 6) e, in regime transitorio, limitate modifiche.</u>

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione. 4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo. 4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti		
--	--	--

e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali. 4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio. 5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli		
---	--	--

interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni. 6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive. 6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale. 7. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa. 8. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 è disposta con apposite norme. 9. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.		
Art. 3. Documento di programmazione economico-finanziaria. 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei	b) all'articolo 3:	Entro il <u>31 maggio (per il resto identico)</u>

precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati: a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte (9/b); b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione; c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause; e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale; f) L'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.	1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «f-bis) una articolazione del conto programmatico delle amministrazioni pubbliche almeno per il primo livello della classificazione economica e, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale. f-ter) il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche»;	a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte (9/b); <u>sono altresì indicati i flussi di risorse che si ritengono necessari per garantire la continuità di fondamentali interventi di investimento e per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;</u> «f-bis) una articolazione del conto programmatico delle amministrazioni pubbliche almeno per il primo livello della classificazione economica e, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale. f-ter) il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e
--	---	---

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione [] del bilancio annuale e pluriennale. 4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2. 4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato.	2) al comma 3, dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «della legge finanziaria e»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica, specificandone il contenuto, i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, mettendo in evidenza il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 del presente articolo. Ciascuno dei provvedimenti collegati, i cui effetti finanziari sono rappresentati nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis, reca disposizioni omogenee per materia. I provvedimenti collegati indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno precedente, non approvati prima del 30 giugno non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria»; 4) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Il documento di programmazione economico finanziaria fornisce indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche triennali relative alle amministrazioni pubbliche, specificando i sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni territoriali e delle amministrazioni previdenziali»;	l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche»; 3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e della legge finanziaria. 4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica, specificandone il contenuto, i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), e c bis) dell'articolo 1-bis, mettendo in evidenza il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 del presente articolo. Ciascuno dei provvedimenti collegati reca disposizioni omogenee per materia. I Regolamenti parlamentari prevedono le distinte procedure per la discussione e la votazione dei disegni di legge collegati ed in particolare per la conclusione entro il 20 ottobre di quelli di cui alla lettera c) del precedente articolo 1 bis. 4-ter. Il documento di programmazione economico finanziaria fornisce indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche triennali relative alle amministrazioni pubbliche, specificando i sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni territoriali e delle amministrazioni previdenziali. <u>4 quater. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici di cui al precedente comma 2, capoverso e lettera a) il Governo si avvale delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa.</u>
7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi		

precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con iscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] ^(15/a); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.		
8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa».		
9. Fondo di riserva per le spese impreviste. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.		
9-bis. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.		

2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento.		
9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.		Esaminare se porre limiti alla manovra ...% dell'UPB integrata e/o ...% del totale del Fondo
11. Legge finanziaria. 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio	c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «incoerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con i criteri e i parametri di cui al comma 3 dell'articolo 3»;	11. Legge finanziaria. 1. Entro il 20 ottobre il Governo, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con

pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria ^(17/c); e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al		decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare <u>essa dispone in separati articoli</u>: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) La determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti di spesa in forma
---	--	--

sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; <i>i-quater</i>) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 ^(17/g). 4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. 6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera <i>i-quater</i>) ^(18/a).		di contributo pluriennale da destinare alla realizzazione di investimenti; h) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle; i) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; l) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; m) la quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale che non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese o per la riduzione di entrate. 4. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove e maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. 6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari.
Art. 11-bis. Fondi speciali.	d) all'articolo 11-bis, sono apportate le seguenti	

1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento[]. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. []. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino	modifiche: 1)al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «distinguendo gli accantonamenti destinati alla copertura dei provvedimenti collegati»; 2) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Gli accantonamenti di parte corrente sono distinti, nell’ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio di riferimento del bilancio pluriennale e quelli preordinati alla copertura di oneri di natura permanente; gli accantonamenti di parte capitale sono distinti, nell’ambito di ogni ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio e quelli preordinati alla copertura di limiti di impegno, nonché tra quelli relativi alla copertura di spese per investimento e quelli preordinati alla copertura di altre spese in conto capitale»;	
--	--	--

spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11.		
11-ter. <i>Copertura finanziaria delle leggi.</i> 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità ^(19/a): a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come	e) all'articolo 11-ter, sono apportate le seguenti modifiche:	

copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. []. 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa [] che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici	1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. È fatto divieto, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, utilizzare come fonte di copertura delle leggi di spesa ordinarie, comprese le deleghe legislative: a) nuove o maggiori entrate derivanti dall’attivazione di effetti indiretti non automatici; b) la procedura di cui al comma 7 del presente articolo; c) ogni altra formulazione che escluda la contestualità tra la determinazione dell’onere ed il reperimento delle risorse necessarie per farvi fronte»; 2) al comma 2, dopo le parole: « iniziativa governativa» sono inserite le seguenti: «nonché quelli del relatore di maggioranza in Parlamento.»;	
---	--	--

omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. [1. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di	3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.»;	
--	--	--

programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.		
11-quater. Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c). 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). 4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.		
Art. 12. Assegnazioni di bilancio. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di	f) all'articolo 12, comma 1, le parole da: «per integrare le assegnazioni» fino alla fine del comma sono <u>soppresse</u>;	

cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CEECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo. Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.		
Art. 13. Garanzie statali. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.	g) l'articolo 13, è sostituito dal seguente: «Art. 13. – (Garanzie statali). – 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo-fondo, la cui dotazione è determinata annualmente con criteri probabilistici dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, al fine di far fronte alle garanzie di cui al presente articolo. La dotazione del predetto capitolo, fondo non può essere utilizzata per altre finalità e deve essere adeguata, con i medesimi criteri, in caso di concessione di nuove garanzie, assolvendo in ogni caso agli obblighi di copertura di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione».	
TITOLO IV Conti della finanza pubblica	Art. 3.(<i>Modifiche al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 - Patto di stabilità interno e conti della finanza pubblica</i>) 1. Al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Patto di stabilità interno e conti della finanza pubblica»	
26. Coordinamento dei conti pubblici. Al fine del coordinamento dei conti pubblici, il Ministro del tesoro propone i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, in relazione ai compiti della Commissione interregionale di cui all'articolo 9, sesto comma, della L. 19 maggio 1976, n. 335 , e stabilisce i contatti necessari alla cooperazione Stato-regioni di cui all'art. 34 della predetta L. 19 maggio 1976, n. 335. Il Ministro del tesoro coordina, nei modi e anche per i fini di cui al precedente comma,		

i conti degli enti pubblici.		
	b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis. - (Amministrazioni pubbliche e patto di stabilità e crescita) – 1. Gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche sono tenuti al rispetto dei vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea. La responsabilità nei confronti dell'Unione europea per il rispetto di detti vincoli è del Governo. 2. Gli enti compresi ai fini della presente legge nel settore delle amministrazioni pubbliche sono elencati ed aggregati per comparto nella tabella A allegata alla presente legge, che può essere modificata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il parere dell'ISTAT, in coerenza con i criteri adottati dall'Unione europea per la costruzione del conto delle amministrazioni pubbliche. 3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1, l'accensione di debiti a medio e lungo termine è consentita ai comuni, alle provincie, alle città metropolitane e alle regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esclusivamente per fare fronte a nuove o maggiori spese per investimento. Restano ferme le disposizioni in materia applicabili ai singoli enti.»;	Art. 2. (Delega al Governo in materia di conti pubblici) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a rivedere la materia dei conti della finanza pubblica di cui ai titoli IV e V della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) normalizzazione, coordinamento e consolidamento dei conti della finanza pubblica; b) uniformità dei principi cui si ispirano i bilanci dei vari enti pubblici; c) creazione di una rete telematica che permetta, anche utilizzando le tesorerie provinciali, di conoscere in tempo reale l'andamento dei flussi finanziari dell'intera pubblica amministrazione.
27. Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato. Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.	c) l'articolo 27 è sostituito dai seguenti: «Art. 27. - (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche) – 1. Le leggi statali che comportano conseguenze finanziarie a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche devono indicare l'onere per competenza economica relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale dello Stato e disporre la relativa copertura finanziaria. 2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, sono tenute a indicare l'onere per competenza economica relativo a ciascuno degli anni considerati nel loro bilancio pluriennale e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 11-ter. 3. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale o provinciale violi i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione.	
	Art. 27-bis. - (Patto di stabilità interno) – 1. In coerenza con i vincoli che derivano dall'appartenenza alla Unione europea, ai fini del coordinamento dei conti pubblici, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, nonché gli altri enti territoriali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Programma di stabilità, attraverso il rispetto dei parametri fissati per le	

	amministrazioni pubbliche locali attraverso il patto di stabilità interno. Gli enti previdenziali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il comparto previdenziale nel Programma di stabilità attraverso il rispetto dei parametri del patto di stabilità interno. 2. Il patto di stabilità interno vincola gli enti di cui al comma 1 a concorrere al rispetto dell'indebitamento netto programmatico e del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo nei livelli stabiliti annualmente nelle risoluzioni parlamentari di recepimento del documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti di cui al comma 2 comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze i dati consuntivi della gestione di cassa dell'esercizio precedente entro il 20 gennaio di quello successivo. 4. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali come previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esprime il proprio parere sul programma di stabilità entro il 10 febbraio e lo comunica al Governo.	
	Art. 27-ter. - <i>(Calcolo del saldo finanziario programmatico ai fini del patto di stabilità interno)</i> – 1. Ai fini del patto di stabilità interno, il saldo programmatico è calcolato sulla base della differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, effettivamente pagate. 2. Tra le entrate e le spese non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, rispettivamente dallo e allo Stato, dalla e alla Unione europea e dagli e agli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate le partite di carattere finanziario. 3. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 stabilisce eventuali integrazioni dei criteri di calcolo del saldo finanziario programmatico e fissa per le diverse categorie di enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis, coerentemente con la manovra di finanza pubblica, gli obiettivi quantitativi minimi, nonché gli obiettivi ulteriori ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 27-sexies	
	Art. 27-quater. - <i>(Concertazione degli obiettivi del patto di stabilità interno)</i> – 1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono dimostrare il computo del saldo programmatico con apposito prospetto approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure. Analogo prospetto relativo al computo del saldo realizzato deve essere allegato al bilancio consuntivo. 2. Le giunte comunali, provinciali, delle città metropolitane e regionali riferiscono entro il 30 giugno di ogni anno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove necessario, le	

	opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo. 3. Il Presidente della giunta regionale garantisce il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per l'insieme degli enti delle amministrazioni pubbliche della propria regione e riferisce ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti. 4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. 6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi. 7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti previdenziali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative.	
	Art. 27-quinquies. - <i>(Monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità interno)</i> – 1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche. 2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e ad un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia e	

	delle finanze effettua altresì il monitoraggio mensile degli enti previdenziali. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e per gli affari regionali e con la Conferenza unificata, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.	
	Art. 27-sexies. - (Incentivi e sanzioni) – 1. Nel caso in cui l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria, per gli enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis, è complessivamente conseguito, viene concessa a decorrere dall'anno successivo una riduzione, a carico dello Stato, delle spese per interessi calcolata sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento con oneri a carico delle regioni e degli enti locali. Ulteriori incentivi possono essere stabiliti dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. 2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non sia complessivamente conseguito, la riduzione e gli ulteriori incentivi vengono concessi esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. 3. La riduzione e gli ulteriori incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati per quegli enti che hanno raggiunto gli ulteriori obiettivi di cui all'articolo 27-ter, comma 3. 4. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo possono essere ridotti per l'anno successivo i trasferimenti dallo Stato, nonché applicate misure di controllo delle giacenze sui conti di tesoreria. 5. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione delle spese per interessi, le tipologie di mutuo interessate, l'entità della maggiorazione dell'incentivo e la percentuale di riduzione dei trasferimenti, nonché le misure di controllo delle giacenze sono stabilite, nell'ambito delle risorse destinate annualmente dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata. 6. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 4 integrano quelle stanziare per gli incentivi. 7. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del deficit eccessivo, la sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	

	Art. 27-septies. - (Normalizzazione dei conti degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche) – 1. Il sistema di contabilità ed i relativi bilanci delle amministrazioni pubbliche è armonizzato ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, conseguendo così anche il necessario adeguamento con il bilancio dello Stato. 2. Per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, le modalità di redazione dei criteri di cui al comma 1 e della trasmissione delle informazioni di cui al comma 4 sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. 3. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che dagli stessi dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni delle aziende. 4. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro dell'economia e delle finanze informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua gli organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, e che sono tenuti a fornire le informazioni di cui al comma 4.»;	
28. Consolidamento dei conti pubblici. È attribuito al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 30. L'acquisizione di tali dati potrà effettuarsi dal Sistema informativo della Ragioneria generale anche attraverso la sua integrazione funzionale con i centri elaborativi di altre amministrazioni ed enti pubblici.	d) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Art. 28. - (Consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento delle operazioni relative alle amministrazioni pubbliche. 2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete unitaria per la pubblica amministrazione (RUPA), fornisce al Ministro dell'economia e delle finanze le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti. 4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i consigli regionali e la Corte dei conti.»;	
30. Conti di cassa. 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del	e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Art. 30. - (Conti di cassa) – 1. Entro il 10 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno	

fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso. 2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. 3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno. 4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso. 5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro. 6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine. 7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità	in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative agli interessi sui titoli del debito pubblico. La relazione di cui al presente comma viene riportata, entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione generale sulla situazione economica del paese. 2. Entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre, di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. La relazione di settembre viene riportata entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione previsionale e programmatica. 3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta altresì al Parlamento, per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, la stima della previsione di cassa del fabbisogno e di competenza economica dell'indebitamento netto per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta. 4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa ai trimestri dell'anno in corso. 5. La relazione di cui al comma 1 fornisce le informazioni sulla dinamica della finanza pubblica dell'anno precedente assumendo come unità di riferimento le amministrazioni pubbliche, nonché i dati sull'andamento dell'economia dell'anno precedente e le previsioni per quello in corso. In particolare essa contiene: a) il quadro sintetico dell'amministrazione pubblica relativo alla classificazione economica prevista dall'Eurostat, in valori assoluti, variazioni percentuali rispetto all'anno precedente e in percentuale del prodotto interno lordo, nonché informazioni sulla spesa della protezione sociale, sul debito pubblico delle Amministrazioni pubbliche e sul costo medio del debito; b) le informazioni trasmesse all'Unione europea ai fini del monitoraggio dei disavanzi eccessivi. 6. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì i dati relativi al settore statale, il cui conto è articolato secondo i seguenti criteri: a) al lordo e al netto della Cassa depositi e prestiti; b) secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui: 1) il personale, distinto in dipendenti ministeriali, della scuola, dei corpi di polizia e altri; 2) acquisto di beni e servizi, distinto in funzionamento dell'amministrazione, difesa e altri; 3) trasferimenti correnti, distinti per i principali programmi.	
--	--	--

sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. 8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali. 11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi .	7. La relazione di cui al comma 1 fornisce inoltre informazioni relative ai conti disaggregati degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche, nonché informazioni relative ai conti dei principali enti ed aziende destinatarie di rilevanti finanziamenti del bilancio statale tra cui le Ferrovie dello Stato Spa e le Poste italiane Spa. 8. La relazione di cui al comma 1 è integrata da appositi riquadri che forniscono informazioni dettagliate su aspetti metodologici e definitori, tra cui in particolare: a) sulle tabelle sul controllo di disavanzi eccessivi; b) sul passaggio dal fabbisogno del settore statale all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; c) sulla pressione fiscale, sul costo medio del debito pubblico, sulle spese per prestazioni sociali e per protezione sociale; d) sulla consistenza del debito pubblico. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza unificata, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis al Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso procedimento viene determinato lo schema tipo dei prospetti utilizzati dalle regioni e province autonome per gli adempimenti di cui al comma 11. 10. Nei prospetti di cui al comma 9 sono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie, in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito, e nell'indebitamento. 11. Entro il 15 del mese di febbraio, maggio, agosto e ottobre le regioni e le province autonome comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti di cui al comma 9, i dati aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle aziende sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale. 12. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento informazioni per l'intero comparto delle amministrazioni pubbliche sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 13. Al fine degli adempimenti di cui al comma 12, gli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche comunicano entro il 30 maggio informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. 14. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui al	
---	--	--

	comma 2 dell'articolo 26-bis se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al presente articolo».	
TITOLO V Tesoreria degli enti pubblici	Art. 4. (Modifiche al Titolo V della legge 5 agosto 1978, n. 468 - Tesoreria degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche) 1. Al Titolo V della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tesoreria degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche»;	
	b) all'articolo 31 è premesso il seguente articolo: «Art. 30-bis. (Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e tesoreria) – 1. Per consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale ed il conto delle Amministrazioni pubbliche sono integrati i flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro. 2. La riorganizzazione di cui al comma 1 tiene conto dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato e a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate. 3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne la riorganizzazione delle gestioni di bilancio delle regioni e degli enti locali, lo schema di decreto è sottoposto alla Conferenza unificata che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere. 4. Gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche mantengono presso il sistema della tesoreria conti correnti agli stessi intestati, al fine dell'effettuazione dei movimenti di cui all'articolo 31, comma 2. I predetti conti correnti sono articolati in modo tale da fornire le evidenze di cui al comma 2 del presente articolo.»;	Art. 3. (Delega al Governo in materia di conti di tesoreria) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volto a ridefinire il sistema della tesoreria unica sulla base del principio e del criterio direttivo costituito dal superamento progressivo di tale sistema per le regioni e gli enti locali, in connessione con il conferimento ai predetti enti di funzioni ed entrate proprie. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare i conti di tesoreria e conseguentemente la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro, sulla base del principio e del criterio direttivo costituito dal raccordo con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base, nonché tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
Art. 31. Giacenze di tesoreria delle regioni. Le regioni a statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 luglio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro. Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi presso la competente tesoreria regionale. Le regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità	c) l'articolo 31 è sostituito dai seguenti: «Art. 31. - (Disciplina dei trasferimenti statali e delle entrate proprie degli enti appartenenti al conto delle amministrazioni pubbliche) – 1. I trasferimenti e tutto quello che proviene dal bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche sono erogati mensilmente sui conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-bis, comma 4, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un preventivo mensile di cassa sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, dispone nei cinque giorni precedenti il mese interessato l'accreditamento dei fondi presso i tesorieri dei singoli enti, attraverso il transito nei conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-bis, comma 4. 3. In assenza della comunicazione del preventivo di cui al comma 2, non può essere effettuato alcun trasferimento dal bilancio dello Stato ai tesorieri dei singoli enti. 4. Le entrate proprie delle amministrazioni	

depositate presso la tesoreria regionale. (	pubbliche, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanon ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, sono versate direttamente ai tesorieri dei singoli enti. 5. Le disponibilità derivanti da entrate diverse da quelle indicate nel comma 1 devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al medesimo comma. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 6. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità da quanto disposto dal comma 5. In caso di inadempienza il tesoriere è tenuto a riversare nella tesoreria statale l'ammontare del pagamento eseguito in difformità e a versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale l'ammontare corrispondente all'interesse richiesto dalla Banca centrale europea nel periodo corrispondente all'improprio utilizzo, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento. 7. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 5 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.	
	Art. 31-bis. - (Adempimenti dei tesorieri) – 1. Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30-bis gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche diversi dallo Stato provvedono tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. A tale fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui all'articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, i prospetti con gli elementi determinati. Copia dei suddetti prospetti verrà trasmessa anche alle ragionerie delle regioni. Nei confronti dei tesorieri inadempienti, su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso. 2. I tesorieri delle amministrazioni pubbliche provvedono altresì, sulla base di modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, ad integrare il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, con le informazioni relative alle operazioni non intermedie dal sistema della tesoreria».	
legge 3 aprile 1997, n. 94 - Art. 6. 1. Entro un anno dalla data di entrata in	Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della legge 3 aprile	

vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (12), e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (13), e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), e successive modificazioni, nonché sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge. 2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonché a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (13), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994. 4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria. 5. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di	1997, n. 94) 1. L'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, è sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. Con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria. 3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, come previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 2 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1». 2. Il regolamento governativo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
---	---	--

entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. .		